



*Codice di Comportamento  
in materia di Internal Dealing*

## ***INDICE***

1. Premessa
2. Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti
3. Operazioni Soggette all'Obbligo di Comunicazione
4. Soggetto Preposto
5. Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione
6. *Black-out Periods*
7. Entrata in vigore
8. Modificazioni ed integrazioni
9. Inosservanza delle disposizioni

## **I. PREMESSA**

Il presente codice di comportamento (di seguito il "Codice"), adottato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 maggio 2006, sostituisce il Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing* già adottato dal Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A. (di seguito la "Società" o "Datalogic") in data 14 novembre 2002, in seguito al recepimento delle modifiche introdotte dalla disciplina in materia di *Market abuse* ed in particolare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 114 comma VII del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), e agli artt. 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies* del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito "RE" o "Regolamento Emittenti").

Il presente Codice risponde alla finalità di disciplinare, con effetti a decorrere dal 1 Aprile 2006, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di altri strumenti finanziari della Società a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate ad essi, così come definiti rispettivamente al seguente art. 2 del presente Codice.

Le regole contenute nel presente Codice hanno efficacia cogente nei confronti dei destinatari delle medesime, secondo quanto di seguito specificato.

In particolare i Soggetti Rilevanti sono tenuti, non solo al rispetto del Codice, ma ad assicurare la conoscenza e l'osservanza del medesimo anche da parte delle Persone Strettamente Legate ad essi.

Copia del presente Codice è pubblicata sul sito internet della Società nella sezione *Investor Relator*.

## **2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI**

Ai fini del presente Codice devono intendersi come Soggetti Rilevanti, ai sensi dell'art. 114, comma VII del TUF e dell'art. 152-*sexies*, lettera c), del RE:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri effettivi del Collegio Sindacale e i membri del Comitato di Direzione della Società;
- b) i componenti degli organi di amministrazione e controllo in una società controllata direttamente o indirettamente da Datalogic, cioè i soggetti che svolgono funzioni di direzione, nonché i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future, se il valore contabile della relativa partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della stessa Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Ai sensi dell'art. 114, comma VII del TUF e dell'art. 152-*sexies*, lettera d), del RE, sono Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (di seguito "Persone Strettamente Legate"):

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

### **3. OPERAZIONI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare il mercato di tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, di qualsiasi ammontare e a qualsiasi titolo compiute da essi o da Persone Strettamente Legate ad essi, e aventi ad oggetto azioni delle Società (di seguito “Azioni”) ovvero strumenti finanziari collegati alle Azioni (di seguito “Operazioni” e singolarmente “Operazione”).

Ai sensi dell’art. 152-*sexies*, lettera b), del RE si intendono per Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni (di seguito “Strumenti Finanziari collegati ad Azioni”):

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati su Azioni indicati dall'art. 1, comma III, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti ad Azioni, rappresentanti Azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate da Datalogic e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) che precedono, ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da società controllate da Datalogic, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% (cinquanta per cento) dell'attivo patrimoniale di Datalogic, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) che precedono, ad esse collegate.

Fanno eccezione ai predetti obblighi di comunicazione, ai sensi dell’art. 152-*septies*, comma III, del RE :

- a) le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o per conto delle Persone Strettamente Legate che non raggiungano l'importo complessivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro la fine dell'anno; per gli di strumenti finanziari derivati, l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate;
- c) le operazioni effettuate da Datalogic e da società da essa controllate.

#### **4. SOGGETTO PREPOSTO**

Il soggetto preposto all'attuazione del presente Codice nonché al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazione è individuato nell'Ufficio Soci della Società presso la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo (di seguito "Soggetto Preposto").

Il Soggetto Preposto è responsabile dell'individuazione, al momento dell'entrata in vigore del presente Codice e successivamente in caso di nuove assunzioni o di promozioni al grado di dirigente, delle persone qualificabili come Soggetto Rilevante.

Il Soggetto Preposto avrà, altresì, il compito di monitorare l'applicazione del Codice, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune.

## **5. TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE**

Affinché la Società possa provvedere alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate è fatto obbligo a tutti i Soggetti Rilevanti di informare la Società delle Operazioni compiute da essi o da Persone Strettamente Legate ad essi, **entro e non oltre il terzo giorno di mercato aperto successivo a quello del compimento dell'Operazione.**

Le suddette comunicazioni sono inviate per iscritto (indicando in particolare la data e il valore dell'Operazione) all'Ufficio Soci di Datalogic, previo preavviso telefonico al n. +39/051-3147101, al seguente indirizzo di posta elettronica:

**[ufficiosoci@datalogic.com](mailto:ufficiosoci@datalogic.com)**

Qualora non sia possibile utilizzare il servizio di posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire, sempre nel rispetto dei termini previsti dal presente Codice e previo preavviso telefonico, via fax al n. +39/051 3147566, oppure via posta prioritaria, inviando la comunicazione al seguente indirizzo:

### **UFFICIO SOCI**

c/o Amministrazione Finanza e Controllo  
Datalogic S.p.A.  
Via Candini, 2  
40012 Lippo di Calderara di Reno (Bo)  
Italia

Entro il giorno di mercato aperto successivo al ricevimento della predetta comunicazione, e comunque nel rispetto del termine normativo di cinque giorni di mercato aperto successivi alla data di effettuazione dell'Operazione, Datalogic pubblica, ai sensi delle disposizioni vigenti e secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del RE, le informazioni relative all'Operazione.

## 6. **BLACK-OUT PERIODS**

Al fine di prevenire ipotesi di conflitto di interessi e di conseguente pregiudizio per la Società, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate di compiere le Operazioni nei seguenti periodi:

- Nei 45 (quarantacinque) giorni precedenti la comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale e della relazione semestrale di Datalogic; e
- Nei 15 (quindici) giorni precedenti la comunicazione al pubblico dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei risultati del primo e terzo trimestre di ogni esercizio di Datalogic.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock option* o di *stock grant* della Società, fermo restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati *black-out periods*.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dai competenti organi amministrativi della Società.

**7. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Codice entra in vigore il 1 aprile 2006.

## **8. MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI AL CODICE**

Il presente Codice sarà progressivamente aggiornato ed integrato, in coerenza con i principi di massima trasparenza richiamati in Premessa, tenendo conto dell'esperienza applicativa, della miglior prassi di mercato che verrà maturata in materia, oltre che naturalmente di ogni adeguamento normativo che diverrà necessario.

Qualsiasi modifica al presente Codice sarà effettuata per iscritto, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società e diffusa mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

## **9. INOSSERVANZA DEL CODICE**

L'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Codice potrà comportare, oltre alle responsabilità di cui alle vigenti normative, l'irrogazione di sanzioni disciplinari in capo ai Soggetti Rilevanti, anche in attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società in ottemperanza al D. lgs 231/01.